

reggiamento completo dei funzionari militari ai funzionari civili dello Stato

La proposta di legge che noi abbiamo presentato tende con l'articolo primo a rimediarsi stabilendo il cumulo assoluto del vecchio servizio col nuovo, tenuto conto di tutti i coefficienti, cioè dello stipendio e del grado, agli effetti del regolamento definitivo delle pensioni e tanto per coloro che hanno prestato servizio in prima linea, come per quelli che, richiamati dalla riserva o dalla posizione ausiliaria, dopo aver servito in prima linea sono stati ritirati nelle seconde linee per ferite ricevute o per esigenze militari o amministrative.

Il secondo articolo vuole rimediare anche alla condizione di sperequazione in cui si trova la moglie dell'ufficiale richiamato in servizio. La moglie, e altrettanto dicasi della prole orfana dell'ufficiale collocato a riposo, ha diritto a pensione semprechè il matrimonio sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio. Quando invece un ufficiale sia stato richiamato dalla posizione ausiliaria o dalla riserva a prestare nuovamente attivo servizio, il computo di due anni per dare diritto alla moglie o alla prole orfana al trattamento di pensione come si deve fare? In relazione al primo servizio o al servizio successivo? Il progetto tende a rimediare a questa deficienza della legge ed a chiarire, ovvero sia, se così meglio piace, a stabilire che il biennio dell'antecedente matrimonio deve considerarsi rispetto all'ultimo servizio prestato dall'ufficiale richiamato in attività di funzione.

Le ragioni che ho sommariamente esposto sono così evidenti e logiche che io confido che la Camera vorrà approvare la presa in considerazione di questa modesta ma giusta proposta di legge, la quale ha lo scopo di rendere quella giustizia che si meritano tanti valorosi ufficiali, che, dopo aver prestato nel servizio attivo per lungo tempo la loro opera a vantaggio del paese, sono stati richiamati dalla loro posizione di riposo per dare nuovamente le loro forze alla Patria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Con le consuete riserve il Governo consente che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Sandrini.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione questa proposta di legge vogliono alzarsi.

(È presa in considerazione).

### Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati alle ore 11 di sabato 27 marzo corrente; col seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio.

Ammissione alla lettura di diciotto proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Marangoni, Chiesa, Sipari, Casalini, Lombardi Giovanni, Matteotti, Celesia, Carusi, Ghislandi, Colonna di Cesarò, Giaracà e Micheli.

*Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

contro il deputato Pagella, per reati di cui agli articoli 247 e 252 del Codice penale; (294)

contro il deputato Morgari, per ingiurie a mezzo della stampa, nella sua qualità di gerente del giornale *Avanti!*; (295)

contro il deputato Carazzolo, pel reato previsto dall'articolo 125 del Codice penale; (293)

contro il deputato Mucci, pel reato previsto dall'articolo 175 del Codice penale; (297)

contro il deputato Morgari, per ingiurie e diffamazioni a mezzo della stampa, quale gerente responsabile del giornale *Avanti!*; (298)

contro il deputato Bianchi Carlo, per i reati di cui agli articoli 178 Codice penale in relazione all'articolo 150 Codice procedura penale, 189 e 290 Codice penale; (299)

contro il deputato Piccoli, per il reato di cui all'articolo 246 del Codice penale; (300)

contro il deputato Morgari, per il reato di ingiurie a mezzo della stampa, quale gerente del giornale *L'Avanguardia!*; (301)

contro il deputato Panebianco, pel reato previsto dall'articolo 159, 1° comma del Codice penale; (302)

contro il deputato Fora, per ingiurie e diffamazione a mezzo della stampa; (303)

contro il deputato Scarabello, per il reato previsto dall'articolo 434, del Codice penale; (304)

contro il deputato Ferrari Enrico, per il reato di cui all'articolo 247 del Codice penale e all'articolo 1 della legge 19 luglio 1894, n. 315; (305)

contro il deputato Ferrari Enrico, per il reato di cui all'articolo 42 del Regio Editto sulla stampa; (306)

contro il deputato Chiossi, per il reato di cui all'articolo 42 del Regio Editto sulla stampa; (407)